REPUBBLICA ITALIANA Sent.149/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai magistrati:

Pasquale DADDABBO Presidente

Pierpaolo GRASSO Consigliere

Andrea COSTA Primo Referendario - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 37847** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di **VALLETTA Domenico** (CF: VLLDNC69B04I073C), nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 4/02/1969 e residente in Bitonto (BA) alla via Pietro Nenni, n. 41, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Capaldi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del legale sito in Bitonto alla via R. Bonghi n. 34;

Visto l'atto di citazione relativo al fascicolo istruttorio n. 6022/2019/CMP, depositato in segreteria in data 18 febbraio 2025;

Uditi nell'udienza pubblica del 28 maggio 2025 con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Gisotti - relatore il Primo Referendario Andrea Costa - il P.M., in persona del Sost. P.G. Fernando Gallone, e l'avv. Capaldi per il convenuto;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 18 febbraio 2025, la Procura regionale ha convenuto in giudizio Domenico Valletta, come sopra generalizzato, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 31.560,10, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, in favore del Comune di Gioia del Colle (BA).

Espone l'Organo requirente di aver appreso in data 24 ottobre 2019 da due articoli di stampa notizie concernenti presunti illeciti contabili relativi, tra l'altro, alla mancata riscossione dei tributi Tari e Tarsu da parte del Comune di Gioia del Colle negli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, entrambi pubblicati dalla medesima testata giornalistica "*L'editoriale*", rispettivamente in data 7 settembre 2019 e in data 6 luglio 2019.

Riferisce altresì la Procura regionale che la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, con Deliberazione n. 4/2019/PR relativa ai rendiconti di gestione 2015-2016-2017 del Comune di Gioia del Colle (BA), aveva evidenziato alcune criticità, tra cui la "lentezza nella riscossione dei tributi".

A questo punto, l'Organo requirente dà conto degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria, riportando in particolare il contenuto della relazione fornita dall'Amministrazione comunale, dalla quale è stato possibile ricostruire la vicenda nei seguenti termini:

- l'Ente civico ha provveduto alla eliminazione dei residui attivi al 31.12.2018 a seguito di un'attività di ricognizione avvenuta in una fase di transizione dell'Ente caratterizzata dall'insediamento della nuova Amministrazione (30.5.2019), che ha condotto alla determinazione n. 578 del 18.06.2019 avente ad oggetto: "*ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 di competenza dell'area entrate al fine dell'approvazione del*

rendiconto dl gestione", e della deliberazione G.C. n. 12 del 09.07.2019 avente ad oggetto: "*riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3 comma 4, d. lgs. n. 118/2011 - variazione del fpv e degli stanziamenti relativi*";

- nel corso dell'attività di conversione delle banche dati a seguito del passaggio dal precedente software di gestione degli archivi, di proprietà della società Tributi Service S.r.l., al Software fornito dal successore Municipia s.p.a., si sarebbe reso necessario anche l'avvio dell'esame puntuale degli elenchi cartacei delle liste di carico, che ha prodotto l'emissione e la notifica di una prima tranche di intimazioni di pagamento per le annualità 2007/2012 a partire dal novembre 2019 per un importo complessivo di € 579.485,00 e una lista di carico "ingiunzioni TARSU 2012" per un importo di € 24.253,06, per un totale di € 603.738,27;
- dall'esame delle liste di carico cartacee sono emerse tuttavia criticità con riferimento alla procedura di notificazione degli atti tributari, in particolare ai sensi dell'art. 140 c.p.c., effettuata tramite messi notificatori negli anni 2015/2016/2017 (recupero evasione TARSU);
- in particolare, per avvisi di accertamento/intimazioni di pagamento di importo complessivo pari a € 242.770,00, è stato accertato il mancato invio della raccomandata di comunicazione di avviso deposito, con conseguente impossibilità di procedere con la reiterazione delle relative ingiunzioni, per non incorrere in contenziosi che avrebbero visto l'Ente inevitabilmente soccombente.

Quanto alla individuazione dei soggetti responsabili delle omissioni in fase di notifica, l'Organo requirente dà conto del conferimento da parte del Comune dell'attività di supporto alla gestione dell'attività di riscossione, e in

particolare:

- con contratto in data 18.09.2013, con atto a rogito del Segretario Generale p.t., rep. n. 1133 le attività di supporto per la riscossione spontanea e di accertamento delle entrate tributarie venivano affidate alla CE.R.IN. s.r.l. (di seguito semplicemente anche Cerin);
- a seguito della scissione della CE.R.IN., la Tributi Service s.r.l. succedeva nel contratto, come da presa d'atto del Comune in data 10.12.2014 con D.D. n.1260;
- infine, in data 06.02.2019 alla Tributi Service subentrava ulteriormente la società Municipia, con contratto rep. n. 1781.

Ciò posto, la Procura regionale riferisce che i messi notificatori per l'espletamento del servizio di riscossione furono individuati dalla ditta Cerin e furono autorizzati dal Comune alla frequentazione di un corso di formazione e qualificazione (determinazioni n. 298 del 17.03.2014 e n. 321 del 21.03.2014), organizzato dall'ANUTEL, della durata di due giorni (per complessive 14 ore), a conclusione del quale venne sostenuto un esame di idoneità alla presenza di un'apposita commissione e rilasciato il relativo attestato in favore di 12 soggetti.

Infine, nell'atto di citazione, si dà conto della circostanza che con nota prot. 22724 del 18.08.2017 a firma del Responsabile dell'Area III- Servizi Finanziari, si contestava alla Tributi service, tra le altre cose, che, malgrado le reiterate richieste informali, la società non provvedeva alla trasmissione di alcuna relazione di servizio inerente alla gestione/riscossione delle entrate comunali; la scarsissima velocità di realizzazione delle entrate comunali per le quali, relativamente ai crediti non riscossi al 31/12/2016, la società avrebbe

dovuto attivare le procedure di cui all'art. 11 del contratto rep.1113/2013; la mancata fornitura dei file contenenti gli elenchi dei contribuenti interessati nei vari procedimenti di riscossione; l'elevato volume di residui di nuova formazione sul versante attivo; parziale impiego di personale rispetto a quanto previsto dall'art. 12 del contratto.

Alla luce di quanto sopra, la Procura regionale, nel ritenere che le criticità sopra evidenziate abbiano determinato un danno erariale corrispondente ai tributi non introitati per omessa notificazione, per un importo complessivo di € 242.770,00, ha provveduto alla notifica dell'invito a dedurre nei confronti degli amministratori della società che si sono succedute nel corso degli anni nell'attività di supporto alla riscossione dei tributi.

In sede di deduzioni difensive, tuttavia, è emersa la responsabilità amministrativo-contabile di Valletta Domenico, dipendente della Tributi Service, che rivestiva, all'epoca dei fatti, un ruolo fondamentale nella gestione della riscossione dei tributi per conto dell'ente.

Notificato l'invito a dedurre, il Valletta ha presentato le proprie controdeduzioni difensive, che, tuttavia, non sono state ritenute sufficienti a superare gli addebiti.

L'Organo requirente ha quindi provveduto al deposito dell'atto di citazione, contestando la condotta gravemente colposa del Valletta e rimodulando la pretesa risarcitoria, anche alla luce di quanto eccepito dall'intimato, in € 31.560,10, tenuto conto della capacità di riscossione dell'Ente civico, pari al 13%.

Si è costituito il convenuto, eccependo in primo luogo la prescrizione dell'azione erariale e contestando nel merito ogni addebito, evidenziando tra

l'altro che il contratto stipulato con la CE.R.I.N doveva propriamente inquadrarsi nella figura dell'appalto di servizi piuttosto che della concessione, essendo stata affidata alla società una mera attività di supporto agli uffici comunali per l'attività di riscossione dei tributi.

Quanto al ruolo ricoperto nella società, il convenuto ha, fra l'altro, precisato di aver semplicemente svolto il compito di referente dell'Appaltatore, con il compito di interfacciarsi con il Comune e organizzare il servizio, senza che sussistesse alcun compito di vigilanza sull'operato dei messi comunali.

All'udienza del 28 maggio 2025, le parti hanno insistito per le conclusioni di cui ai rispettivi scritti.

La causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla domanda della Procura regionale volta alla condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore del Comune di Gioia del Colle, quantificato in € 31.560,10, per effetto della condotta omissiva gravemente colposa dallo stesso asseritamente tenuta, in qualità di dipendente della Tributi Service s.r.l., che avrebbe contribuito alla mancata riscossione di tributi dell'Ente civico dovuta alla non valida notificazione dei relativi avvisi e intimazioni.

In particolare, l'ipotesi accusatoria articolata dalla Procura regionale nell'atto di citazione si fonda sul ruolo ricoperto dal Valletta, il quale, in qualità di: i) "*funzionario responsabile per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle attività*" ai sensi dell'art. 8, comma 3, del contratto n. 1113 del 18.09.2013, ii) di "Direttore di produzione" "*come emerso da corrispondenza tra la società e il Comune e dai verbali delle riunioni svoltesi*

tra i dipendenti della società e gli amministratori della stessa", e iii) di referente aziendale "*con il quale il personale addetto al servizio di ragioneria dell'ente interloquiva costantemente per tutti gli aspetti organizzativi e gestionali in carico alla Tributi Service*", avrebbe omesso di porre in essere "*un'efficace attività di controllo sulla esatta esecuzione delle procedure di notifica, né azioni correttive dell'operato dei messi notificatori, scelti dalla società".*

L'azione erariale non appare fondata, in quanto, come si avrà modo di illustrare, la perdita patrimoniale subìta dal Comune in conseguenza della mancata riscossione dei tributi prescritti non è in alcun modo riconducibile alla figura del convenuto.

2. In primo luogo, reputa il Collegio necessario inquadrare il regime contrattuale che legava la Tributi Service s.r.l., di cui il convenuto era dipendente, e l'Amministrazione comunale di Gioia del Colle.

In particolare, con contratto di appalto rep. 1113, rogato in data 18.09.2013, l'Ente civico affidava alla Ce.ri.n. S.r.l., cui è poi subentrata nel 2014 la Tributi Service S.r.l. a seguito di scissione, "… *l'attività di supporto per la riscossione spontanea e di accertamento (stampa, spedizione e rendicontazione) tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (o TARES) ... assistenza legale per la riscossione coattiva dei tributi comunali*" (art. 1).

Quanto all'oggetto del servizio affidato, l'art. 10 del contratto prevedeva che "*La gestione del servizio è costituita da una serie di servizi idonei a supportare il Settore Tributi e la Fiscalità Locale nello svolgimento delle attività indicate in premessa* (poi riprodotte nel citato art.1)".

In particolare, l'Appaltatore avrebbe dovuto fornire il supporto informatico, mediante la messa a disposizione e manutenzione di appositi softwares, nonché prestare altri servizi di natura accessoria, ovvero

- ✓ *predisposizione di avvisi e comunicazioni alla cittadinanza;*
- ✓ *acquisizione dei bollettini di pagamenti consegnati al Comune;*
- ✓ *stampa e invio ai contribuenti della documentazione relativa ai pagamenti da effettuare;*
- ✓ *affiancamento e supporto all'Ufficio Tributi nell'attività di front-office durante l'apertura dei servizi comunali.*

Stampa e invio ai contribuenti della documentazione

…. L'Appaltatore dovrà predisporre la stampa e la postalizzazione degli avvisi di pagamento con oneri a totale carico dell'appaltatore, utilizzando la modulistica stabilita dal Comune sia in termine di contenuto, forma grafica e formato.

Affiancamento e supporto all'Ufficio Tributi

L'appaltatore sotto la supervisione e il controllo dell'ufficio Tributi sarà tenuto a supportare l'attività del Comune titolare del credito nelle varie fasi della riscossione in modo da fornire allo stesso, gli strumenti e le informazioni necessarie per attivare le procedure ottimali per il buon esito della riscossione…".

L'art. 12 del Contratto prevedeva poi che l'Appaltatore avrebbe dovuto disporre di personale adeguato, attraverso l'impiego presso il Comune, fra l'altro, di *"- un ufficiale della riscossione abilitato nominato dal Sindaco; - due messi notificatori abilitati…",* del cui operato avrebbe dovuto rispondere l'Appaltatore.

L’art. 15 prevedeva infine che*: “L'ufficio del Comune cura i rapporti con il funzionario designato dall'appaltatore, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con le altre direzioni sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti del presente contratto e delle disposizioni impartite dal Comune"*

2.1 Ciò premesso, con determinazione del Responsabile del Settore Tributi n.697 del 3 luglio 2014, sono stati nominati, previa indicazione dei nominativi da parte della Ditta Cerin, i messi notificatori, da utilizzare, previo esperimento di corso di formazione e superamento di esame finale, per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate tributarie ed extratributarie.

In particolare, la suddetta nomina è stata effettuata mediante il richiamo alla disposizione di cui all’art. 1, commi da 158 a 161, della Legge 296/06 (Finanziaria 2007), la quale ha previsto la possibilità per gli enti locali di nominare i messi notificatori tra i propri dipendenti o tra i dipendenti delle società cui sia stata affidata la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuendo poi la funzione di direzione e coordinamento diretto all’ente ovvero agli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione.

3. Così ricostruita la cornice di riferimento, reputa il Collegio che, come correttamente prospettato dalla difesa del convenuto, il rapporto contrattuale tra la Cerin, e successivamente la Tributi Service, e l’Amministrazione comunale debba inquadrarsi nell’ambito dell’appalto di servizi, piuttosto che

nello schema della concessione, consistendo principalmente nella fornitura e gestione di un software per la riscossione delle entrate, nonché nella fornitura di servizi accessori di mero supporto all'attività impositiva facente capo al Settore Tributi del Comune.

Supporta tale conclusione il tenore letterale delle clausole contrattuali, di chiara interpretazione, in cui si fa esplicito riferimento ad attività di "*affiancamento e supporto*", nonché di mera "*predisposizione*" della documentazione da utilizzare per l'attività riscossione.

Depone altresì in tal senso la circostanza che non fosse prevista alcuna possibilità per la società appaltatrice di incassare direttamente i tributi e poi riversali nella casse comunali, come confermato dalla disposizione relativa al compenso dell'appaltatore calcolato in una percentuale rispetto a quanto incassato direttamente sui conti correnti intestati all'Amministrazione comunale (art. 3 del Contratto).

Né tanto meno l'ordito contrattuale prevede l'obbligo per la società affidataria del servizio di presentare il conto giudiziale, non essendovi in effetti alcun maneggio di denaro pubblico in capo all'Appaltatore.

Il rapporto contrattuale, dunque, non prevedeva alcuna delega delle funzioni proprie dell'attività di riscossione, che restava nella piena titolarità e responsabilità del competente Ufficio comunale.

Quanto all'attività di controllo sull'operato dell'Appaltatore, vengono in rilevo le disposizioni contrattuali, sopra citate, le quali prevedevano che "*L'appaltatore sotto la supervisione e il controllo dell'ufficio Tributi sarà tenuto a supportare l'attività del Comune titolare del credito nelle varie fasi della riscossione…*" (art. 10) e che "*L'ufficio del Comune cura i rapporti con*

il funzionario designato dall'appaltatore, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con le altre direzioni sulla corretta gestione del servizio …" (art. 15).

3.1 Con riferimento all'attività di notifica, reputa il Collegio che il ruolo dell'Appaltatore fosse limitato alla messa a disposizione e coordinamento del personale da utilizzare per le notifiche, laddove l'attività di supervisione sull'operato degli stessi è stata concretamente svolta dall'Amministrazione comunale, titolare dell'attività impositiva, come confermato dal fatto che gli avvisi di pagamento, recanti l'intestazione del Comune di Gioia del Colle "*Servizi Tributi Locali*", risultano sottoscritti dal messo notificatore e controfirmati dal responsabile dell'Ufficio tributi del Comune (cfr. avvisi in allegati L1, L2 e L3 alla relazione del Responsabile Area Entrate n.27975 del 4 ottobre 2021).

4. Venendo all'esame delle contestazioni mosse dall'Organo requirente, osserva il Collegio che la perdita patrimoniale, dovuta alla prescrizione dei tributi per i quali sarebbe stata riscontrata la nullità delle notifiche effettuate, debba essere ricondotta prioritariamente alla posizione dei messi notificatori, non evocati nel presente giudizio, rispetto ai quali sussiste indiscutibilmente il rapporto di servizio con l'Amministrazione comunale.

A tale riguardo, va evidenziato come, contrariamente a quanto sostenuto in udienza dal Pubblico ministero, non spettasse al Valletta assicurare la qualificazione del personale da adibire alle notifiche, in quanto la nomina dei messi è avvenuta da parte dell'Ente civico, previa partecipazione degli stessi ad un corso di formazione e al superamento di un esame finale (cfr. determinazione di nomina n.697 del 3 luglio 2014).

5. Ciò premesso, con riferimento all'ipotesi accusatoria prospettata nell'atto di citazione, osserva il Collegio come l'Organo requirente non abbia fornito elementi convincenti, idonei a fondare l'imputazione al Valletta dell'omessa vigilanza sull'operato dei messi notificatori, limitandosi in particolare la Procura regionale a basare l'azione erariale su un'astratta responsabilità da mera posizione del convenuto, in qualità di "direttore di produzione" della società Appaltatrice.

La stessa sussistenza del profilo soggettivo della colpa grave è stata solo genericamente prospettata dall'Organo requirente, senza che sia stata fornita una concreta rappresentazione della deviazione della condotta tenuta dal convenuto rispetto ad un modello comportamentale imposto, in ragione del ruolo ricoperto, nella fattispecie concreta.

5.1 In primo luogo, va ribadito che dall'esame della documentazione in atti, emerge come l'attività di supervisione sull'operato dei messi notificatori, messi a disposizione dell'Appaltatore, fosse stata concretamente espletata dall'Amministrazione comunale, in coerenza con il modulo contrattuale sopra illustrato che non prevedeva alcuna delega della funzione impositiva.

Si rammenta a tale riguardo che gli avvisi di notificazione venivano sottoscritti, oltre che dai messi, da parte dei Responsabili dell'Ufficio Entrate del Comune.

Ad ogni buon fine, anche volendo attribuire rilievo alla disposizione contrattuale, in base alla quale l'Appaltatore risponde dell'operato dei propri dipendenti (art. 12), reputa il Collegio che l'azione erariale avrebbe al più potuto essere avanzata nei confronti della Tributi Service ovvero nei confronti di figure aziendali, cui, diversamente dal Valletta, fosse stata attribuita la

specifica funzione di vigilare concretamente sull'operato dei messi notificatori.

A tale riguardo, viene in rilievo quanto rappresentato dalla difesa del convenuto in merito alla circostanza, non contestata dalla Procura regionale, che l'Amministrazione comunale non abbia proceduto alla nomina dell'Ufficiale di Riscossione, prevista dall'art. 12 del contratto, cui avrebbe potuto essere assegnato il compito di verificare la correttezza delle notifiche al momento delle azioni esecutive.

5.2 Ciò posto, venendo alle specifiche contestazioni messe al convenuto, del tutto inidoneo a ricondurre la responsabilità omissiva può ritenersi il richiamo alla disposizione di cui all'art. 8 comma 3 del Contratto, in base alla quale l'Appaltatore "*designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle attività affidate. Il Funzionario responsabile propone al responsabile del Comune la rettifica, l'annullamento, la rateizzazione degli atti emessi, nonché l'eventuale costituzione in giudizio*".

Ed invero, in primo luogo, come evidenziato dalla difesa del convenuto, non vi è prova certa che il Valletta sia stato formalmente designato come "funzionario responsabile", in quanto la nota n.42/25 prodotta dall'Organo requirente, con la quale la Cerin avrebbe comunicato al Comune il nominativo del responsabile, risulta non sottoscritta, né vi è prova che sia stata acquisita al protocollo dell'Ente civico.

Né tanto meno in sede di discussione il Pubblico Ministero ha espressamente disconosciuto quanto affermato nella memoria di costituzione in merito al contenuto della nota n. 26360/2024, pur non prodotta dalla difesa, con la quale

l'Amministrazione comunale avrebbe precisato che *<la nota con la quale la società Tributi Service ha comunicato il nominativo del funzionario responsabile ai sensi dell'art. 8 del contratto non risulta depositata presso le registrazioni in entrata del protocollo comunale né in archivi cartacei dell'Ufficio Ragioneria>*.

Ad ogni buon fine, anche ipotizzando che il Valletta abbia concretamente svolto il ruolo previsto dal citato art. 8 del Contratto, reputa il Collegio che trattasi di norma contrattuale che prevede l'individuazione di un dirigente aziendale con il ruolo di mera "interfaccia" della società appaltatrice con l'Amministrazione comunale con riferimento ad ogni aspetto che riguardi la gestione e l'organizzazione dei servizi appaltati.

Non pare dunque che tale ruolo possa in alcun modo ritenersi comprensivo di una funzione di vigilanza sull'operato dei messi notificatori.

5.3 Allo stesso tempo, non si vede come il ruolo dirigenziale svolto dal Valletta all'interno della società appaltatrice, possa ritenersi sufficiente per attribuire al convenuto la responsabilità per l'operato dei messi notificatori.

Ed infatti, il ruolo "manageriale", richiamato dalla Procura a supporto dell'attribuzione della responsabilità, si sostanzia nella mera funzione organizzativa e gestionale del personale e non può certo tradursi nel controllo delle singole operazioni di notifica effettuate dai messi.

In particolare, l'esame dei verbali di incontro tra amministratori e dipendenti della società, depositati dalla Procura regionale, conferma come il Valletta svolgesse sostanzialmente, in regime di part-time al 25%, il ruolo, proprio di un dirigente d'azienda, di coordinatore dell'attività del personale utilizzato presso le varie Amministrazioni comunali ove operava la Tributi Service,

occupandosi altresì dei rapporti con il Committente.

Nulla emerge, dall'esame della documentazione in atti, in merito ad un ipotetico ruolo, svolto dal convenuto, di controllo concreto sull'operato del personale addetto alle notifiche, messo a disposizione dei Committenti.

A tale riguardo, non può non tenersi conto di quanto rappresentato dalla difesa del convenuto, e confermato dall'analisi dei verbali di incontro con i dipendenti, in merito alla circostanza che il Valletta svolgesse l'attività di coordinatore con riferimento a tutte le commesse facenti capo alla società (circa 150 appalti), con evidente concreta impossibilità di essere adibito anche all'attività di controllo sulle singole operazioni di notifica effettuate dai messi per conto dei singoli Comuni committenti.

6. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il convenuto va assolto da ogni addebito.

L'infondatezza della domanda per i profili sopra illustrati deve ritenersi assorbente rispetto agli altri profili sollevati dalla difesa del convenuto, ivi compresa l'eccezione preliminare di merito di prescrizione dell'azione erariale.

7. Il proscioglimento comporta, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., la liquidazione, a carico dell'Amministrazione danneggiata, dell'ammontare dei compensi professionali per la difesa del convenuto.

Per l'ammontare della liquidazione indicata in dispositivo si è tenuto conto dei "parametri" dettati dal Regolamento adottato con D.M. 10/03/2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 08/03/2018, n. 37) ed è stata applicata la riduzione di circa il 50% sul valore medio di tutte le fasi tenuto conto della non particolare complessità della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 37847** del Registro di segreteria, definitivamente pronunciando, assolve il convenuto.

Liquida, a carico del Comune di Gioia del Colle l'ammontare dei compensi spettanti alla difesa del convenuto, nella misura di €. 2.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge.

Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Andrea Costa Pasquale Daddabbo

Depositata in data 25/6/2025

Il Funzionario

Francesco Gisotti